

24) CONFERIMENTO INCARICHI AGGIUNTIVI A PERSONALE DOCENTE

-OMISSIS-

- Il Consiglio di Amministrazione,,
- UDITA la relazione del Rettore;
- ATTESO che il Consiglio del Dipartimento di Economia, con delibera resa nel corso della riunione del 16.01.2020 (punto 28 all'ordine del giorno rubricato: *“Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico, non compreso nei compiti e nei doveri d'ufficio, conferito da soggetto esterno”* – prot. n. 2581 – III/13 del 22.01.2020 – Rep. n. 85/2020), ha espresso parere favorevole in merito alla concessione dell'autorizzazione al prof. Francesco Contò per lo svolgimento di attività sui seguenti progetti nazionali ed europei:
- Short supply chain Knowledge and Innovation Network (S.K.I.N.), finanziato nell'ambito del bando H2020- RUR-2016-2017 (Rural Renaissance – Fostering innovation and business opportunities);
 - M.I.S.S. – masseria di inclusione sociale sanitaria-educativa”, finanziato nell'ambito dell'Avviso pubblico “Aiuti a sostegno dei Cluster Tecnologici Regionali”;
 - Progetti di ricerca IPA – HERA;
 - Modelli di gestione e organizzazione delle aziende agricole nell'ambito dell'agricoltura sociale (nell'ambito di una specifica Convenzione tra l'Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Economia e la Regione Puglia per l'attuazione di attività di interesse comune);
 - Progetto E-Tomato nell'ambito del bando europeo Erasmus+ Knowledge Alliances;
 - Progetto Hidro Risk Lab – “Intervento cofinanziato nell'ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse prioritario 1 – Ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione – Azione 1.4.b – Bando Innolabs-Sostegno alla creazione di soluzioni innovative finalizzate a specifici problemi di rilevanza sociale”;
 - Progetto ViSTA – Virtual and Social heritage Tour Application;
 - Progetto “Ricerca e studio delle principali filiere agroalimentari regionali ed analisi del contenuto in termini di valore aggiunto dei flussi di commercio interregionale ed internazionale della Regione Puglia e progettazione dei relativi strumenti di analisi e simulazione informatici e gestionali”, approvato dal Consiglio di Dipartimento di Economia con delibera del 12.09.2019;
 - Progetto “Analisi e studio dei modelli di analisi e valutazione delle politiche sanitaria preventive per la qualità della vita nelle aree interne e progettazione dei relativi strumenti di analisi e simulazione informatici e gestionali”, approvato con delibera del Consiglio di Dipartimento del 12.09.2019;
- ATTESO che nella suddetta delibera viene precisato che il periodo di svolgimento degli incarichi di che trattasi va dal 01.01.2016 al 31.12.2021 con un impegno complessivo di 720 ore annue e che, in riferimento all'impegno orario annuo viene fatto richiamo alle delibere del Consiglio di Dipartimento del 31.10.2018 (p. 5), del 19.09.2018 (p. 16) e del 12.09.2019 (p. 5) e che il compenso lordo previsto per lo svolgimento degli incarichi ammonterebbe a € 53.280,00 lordi annui, senza ulteriormente specificare l'esatta fonte di finanziamento;
- CONSIDERATO che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nel corso della citata riunione del 31.10.2018 (repertoriata col n. 362/2019 del 10.04.2019),

- ha preso atto che il prof. Contò ha svolto nel periodo 2016-2018 attività oltre il monte orario previsto dall'art. 6, co. 1, della Legge n. 240/2010 per un totale di 740 ore nell'ambito del progetto "S.K.I.N.", di 637 ore nell'ambito del progetto "M.I.S.S." e di 200 ore nell'ambito del progetto "Modelli di gestione e organizzazione delle aziende agricole nell'ambito dell'agricoltura sociale" e ha quantificato in € 47.401,00 i compensi aggiuntivi da liquidare per il primo progetto, in 47.177,62 quelli relativi al progetto "M.I.S.S." e in € 14.610,00 quelli per l'ultimo progetto sopra citato;
- ATTESO che il Direttore Vicario del Dipartimento di Economia, con proprio provvedimento del 18.09.2019 (Rep. D.D. n. 702/2019), ha disposto il trasferimento delle suddette somme al sezionale di budget dell'Amministrazione Centrale, ad eccezione di quelle relative al progetto MISS, in quanto, per quest'ultimo, non si era ancora conclusa la fase di liquidazione da parte dell'ente finanziatore;
- PRESO ATTO che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nel corso della riunione del 13.02.2020 (punto 7 all'ordine del giorno rubricato "*Progetti VISTA, HYDRORISKLAB, ETOMATO, delibera del 12.09.2019 punto 4 "Analisi e studio delle principali filiere agroalimentari Regionali ed analisi del contenuto in termini di valore aggiunto dei flussi di commercio interregionale ed internazionale della Regione Puglia e progettazione dei relativi strumenti di analisi e simulazione informatici e gestionali": incarichi personale docente*"), è tornato sull'argomento, correttamente rettificando la denominazione del punto da trattare in "incarichi personale docente", giacché gli stessi sono tutti riferiti, così come nella materia oggetto di deliberazione della precedente riunione del 16.01.2020, a incarichi non già da autorizzare in quanto da conferirsi da parte di soggetto esterno, ma da conferire direttamente da parte dell'Università di Foggia;
- PRESO ATTO che il Consiglio, tuttavia, nel corso della riunione del 13.02.2020, non è più tornato sugli incarichi relativi ai progetti SKIN, M.I.S.S., IPA – HERA e Modelli di gestione e organizzazione delle aziende agricole nell'ambito dell'agricoltura sociale mentre risulta trattato anche il progetto "*Analisi e studio dei modelli di analisi e valutazione delle politiche sanitarie preventive per la qualità della vita nelle aree interne e progettazione dei relativi strumenti di analisi e simulazione informatici e gestionali*" (approvato dal Consiglio di Dipartimento del 12.09.2019, punto 5) che non figura nell'oggetto del punto all'ordine del giorno;
- ATTESO che il Consiglio di Dipartimento, nella predetta riunione del 13.02.2020 ha approvato la bozza di cinque lettere di conferimento di incarico di svolgimento di "attività progettuali", una per ciascuno dei progetti indicati all'ordine del giorno, con l'indicazione del monte orario da svolgere entro i limiti previsti dall'art. 6 della Legge n. 240/2010 e di quello che, invece, esula da tali limiti;
- PRESO ATTO nello specifico che si prevedono i seguenti incarichi:

Progetto VISTA				
anno	ore oltre orario lavoro	ore entro orario lavoro	totale da svolgere	compenso orario
2019	100	100	200	€ 73,61
2020	75	75	150	
totale	175	175	350	
Progetto HYDRORISKLAB				
2019	125	100	225	€ 73,61

2020	100	100	200	
totale	225	200	425	
Progetto ETOMATO				
2018	0	40	40	€ 70,42
2019	150	150	300	
2020	100	100	200	
2021	150	110	260	
totale	400	400	800	
Progetto Ricerca e studio delle principali filiere agroalimentari...				
2019	100	100	200	€ 73,61
2020	250	250	500	
2021	150	150	300	
totale	500	500	1000	
Progetto Analisi e studio dei modelli di analisi e valutazione ...”				
2019	50	50	100	€ 73,61
2020	175	175	250	
2021	75	75	150	
totale ore	250	250	500	

CONSIDERATO

che, con riferimento al compenso da corrispondere, il Consiglio di Dipartimento ha deliberato di determinare il costo orario lordo attenendosi al costo lordo annuo della retribuzione del docente inteso come la somma degli emolumenti lordi annui fissi corrisposti in base alla posizione organica ricoperta nel periodo progettuale, comprensivi dei contributi previdenziali, della quota di indennità di fine rapporto e della quota IRAP e che, per effetto di quanto sopra illustrato, il compenso previsto per i progetti risulta essere il seguente:

Progetto VISTA	€ 12.881,75;
Progetto HYDRORISKLAB	€ 16.562,25;
Progetto ETOMATO	€ 28.168,00;
Progetto Ricerca e studio delle principali filiere	€ 36.805,00;
Progetto Analisi e studio dei modelli di analisi	€ 18.402,50;

ATTESO

che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nel corso della riunione del 20.05.2020 (punto 25 all'ordine del giorno rubricato "*Progetto PON MISE "RIUSA" agevolazioni finanziarie di cui al decreto ministeriale 5 marzo 2018 – Capo III: presa d'atto concessione finanziamento e determinazioni*"), ha deliberato di prendere atto di tutti gli atti relativi al progetto "Riutilizzo Scarti Alimentari" – acronimo Riu.S.A., vincitore di un finanziamento nell'ambito del "Fondo per la Crescita Sostenibile – Sportello "AGRIFOOD" PON I&C 2014-2020 - – MISE (agevolazioni finanziarie di cui al D.M. 5.3.2018 – Capo III), di cui è capofila la System Project S.r.L. e partner l'Università di Foggia – Dipartimento di Economia, ha, altresì, deliberato di incaricare il prof. Francesco Contò del coordinamento e della attuazione di tutte le attività progettuali secondo le previste tempistiche progettuali a far data dal 01.06.2020 ed ha approvato una bozza di lettera di incarico a firma del Rettore che formalizza tale conferimento;

ATTESO

che la suddetta bozza di lettera di incarico prevede lo svolgimento di attività "entro" l'orario di lavoro pari a un massimo di 560 ore nel triennio 2020-2022 e per un massimo di 1.000 ore "oltre" l'orario di lavoro sempre nel medesimo triennio e, per le ore individuate come svolte "oltre" l'orario di lavoro, viene proposto un compenso orario

- lordo pari a € 83,33, per un totale di € 83.330,00 per l'intera durata del progetto;
- PRESO ATTO che la quota di finanziamento del progetto testé citato destinata all'Università di Foggia è pari a € 340.075,00 (interamente destinata ad "attività di ricerca" e suddivisa in € 272.060,00 per spese di personale interno ed € 68.015,00 per spese generali);
- ATTESO che, con un messaggio di posta elettronica inviato dal Servizio Ricerca, Alta Formazione e Rendicontazione Progetti del Dipartimento di Economia del 16.06.2020, è pervenuta una richiesta di attribuzione di incarico in favore della prof.ssa Mariantonietta FIORE, professoressa associata per il S.S.D. AGR/01 "Economia ed estimo rurale" presso il Dipartimento stesso, di incarichi progettuali nell'ambito del già citato progetto S.K.I.N. per attività svolte tra il 01.10.2016 e il 30.10.2019 in forza di quanto deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Economia nel corso della riunione del 17.01.2019, per un massimo di 310 ore da svolgersi (rectius: svolte) asseritamente oltre l'orario istituzionale di lavoro da identificarsi anche in questo caso con quello richiamato dall'art. 6, co. 1, della Legge n. 240/2010;
- PRESO ATTO che le suddette attività consistono nella supervisione, per conto dell'Università di Foggia, dello svolgimento delle attività di disseminazione dei risultati progettuali in collaborazione con il partner Tinada S.r.L. con l'obiettivo di superare le problematiche insorte e i conseguenti ritardi nella realizzazione di tali interventi così come programmati nella tempistica progettuale e che, per tale incarico, il Dipartimento ha stabilito un compenso pari a € 6.000,00, senza ulteriormente specificare nel dettaglio la fonte di finanziamento e la consistenza al lordo o al netto del compenso stesso;
- CONSIDERATO che il tema del conferimento e dell'autorizzazione di incarichi "aggiuntivi" al personale docente e ricercatore è oggetto di un quadro normativo e regolamentare complesso e articolato e, pertanto, al fine di acclarare la corretta fattispecie nella quale sussumere gli incarichi richiesti nell'ambito delle diverse attività progettuali (e "riconosciuti" ex post dal Consiglio del Dipartimento di Economia salvo le ipotesi di attività residuale da svolgersi successivamente alla data di adozione della delibera) come sopra illustrati è stata condotta una specifica e puntuale istruttoria da parte degli uffici amministrativi, che si è rivelata di particolare complessità sia in riferimento alla ricostruzione della documentazione di volta in volta prodotta dal Dipartimento di Economia, sia alla necessità di verificare l'effettiva situazione dei progetti di ricerca, sia per la oggettiva necessità di approfondire il quadro normativo di riferimento;
- VALUTATI gli esiti di tale attività istruttoria;
- VISTI, in particolare, il principio generale di esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, consacrato dall'art. 98 della Costituzione e declinato in forma più specifica dall'art. 60 del D.P.R. n. 3/1957 e dall'art. 53, co. 7, del D. Lgs. 165/2001 a mente del quale:
- "...i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione*

nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”;

VISTO

l'art. 6, commi 9, 10 e 12, della Legge n. 240/2010, che specifica ulteriormente il regime di incompatibilità dello stato giuridico dei professori e dei ricercatori rispetto alle attività non rientranti nei compiti e nei doveri d'ufficio, stabilendo che:

“...9. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 del presente articolo.

10. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicitarie ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza.

(...)

12. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilità. Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali.”;

VISTO

l'art. 1, comma 16, della Legge n. 230/2005, a mente del quale:

“16. Ai professori a tempo pieno è attribuita una eventuale retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto

- del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la funzione pubblica.”;*
- VISTO l'art. 9 della citata Legge n. 240/2010, rubricato “Fondo per la premialità”. che dispone quanto segue:
“...È istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo, della presente legge. Ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR. Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati. In tal caso, le università possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati.”;
- ATTESO che l'Ateneo si è dotato di un “Regolamento per la disciplina dello svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio da parte dei docenti dell'Università di Foggia” (D.R. n. 618/2017), finalizzato a disciplinare, nel rispetto delle fonti di rango superiore, l'attribuzione e l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi aggiuntivi extra istituzionali e del “Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità ai sensi dell'art. 9 della legge n. 240/2010” e che quest'ultimo regolamento, in attuazione di quanto previsto dai sopra citati art. 9 della legge n. 240/2010 e art. 1, comma 16, della Legge n. 230/2005, disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo, il conferimento degli incarichi e le modalità di attribuzione dei compensi;
- CONSIDERATO che le richieste di attribuzione di incarichi di cui alle prefate delibere del Consiglio del Dipartimento di Economia, asseriti come non compresi nei compiti e doveri di ufficio e da ritenersi aggiuntivi rispetto ai compiti istituzionali da svolgersi nell'ambito di progetti didattici e di ricerca ai quali l'Università di Foggia partecipa, a vario titolo, acquisendone i relativi finanziamenti, sono accompagnate in alcuni casi dalla contestuale richiesta di liquidazione dei relativi compensi, a valere direttamente sulle risorse disponibili del progetto al netto dei costi già rendicontati (c.d. economie di progetto) e sulla scorta della attestazione, da parte del Consiglio di Dipartimento di afferenza, dello svolgimento da parte del docente di ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. 1, co. 16, della Legge n. 230/2005 e dall'art. 6 della Legge 240/2010;
- RITENUTO che tali richieste sottintendono, con ogni evidenza, che le attività aggiuntive definite “extra istituzionali” non costituiscono oggetto di preventiva e specifica voce di spesa dei piani finanziari progettuali e, quindi, non sono previste come fonte di costi vivi esposti o da esporre a rendicontazione, ma configurano un impegno ulteriore rispetto a quello già figurativamente rendicontato nel progetto interessato e che tale impegno aggiuntivo già profuso (o che deve essere profuso) dal personale coinvolto sia necessario per assicurare il buon andamento delle attività di preparazione, progettazione, attuazione e completamento delle attività progettuali;
- PRESO ATTO che l'ultroneità rispetto ai compiti e ai doveri istituzionali di tale impegno aggiuntivo viene attestata dalle proposte in esame in virtù

- del fatto che le ore ad esso dedicate sono svolte oltre quanto istituzionalmente previsto in base allo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari;
- RICHIAMATO l'art. 6 della Legge n. 240/2010 il quale dispone che:
“1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.
2. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.
3. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito”;
- ATTESO che, come esplicitamente dichiarato dalla norma, la quantificazione dell'impegno orario è prevista a meri fini “figurativi”, in relazione alle esigenze di rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione di progetti finanziati;
- CONSIDERATO per integrato aspetto che non esistono sistemi di rilevazione delle presenze e delle ore svolte dal personale docente e ricercatore, fatta eccezione per la puntuale quantificazione delle ore di didattica frontale;
- RITENUTO di conseguenza che il riferimento puntuale allo svolgimento di ore lavorative “aggiuntive” rispetto al monte orario istituzionale, se, da un lato, è oggettivamente inverificabile, dall'altro non è un elemento sufficiente per la qualificazione degli incarichi aggiuntivi e, soprattutto, per la quantificazione degli eventuali compensi e che ciò appare tanto più evidente se si considera il fatto che, nel caso di progetti che prevedono l'esposizione di costi figurativi e non diretti del personale nelle relative rendicontazioni, il costo orario dell'attività di docenti e ricercatori è spesso fissato in misura massima convenzionale ed è finalizzato esclusivamente a quantificare economicamente il contributo apportato, nell'ambito delle attività istituzionali, alle attività progettuali per le quali sia stato conseguito il finanziamento;
- ATTESO che il legislatore, tuttavia, ha considerato l'ipotesi in cui l'espletamento di attività di ricerca comporti un impegno ulteriore rispetto a quello considerato ordinario e che, come sopra ricordato, l'art. 1, co. 16, della Legge n. 230/2005 contempla tale circostanza disponendo che *“ai professori a tempo pieno è attribuita una eventuale retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione all'impegno ulteriore in attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti”;*
- CONSIDERATO che l'art. 9 della Legge n. 240/2010 detta la disciplina per istituire e alimentare il Fondo per la premialità al quale attingere proprio per

- erogare l'eventuale retribuzione aggiuntiva prevista dall'art. 1, co. 16, della Legge 230/2005;
- CONSIDERATO, altresì, che l'attuale formulazione dell'art. 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, è frutto di una novella introdotta dall'art. 1, comma 329, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che la norma, nella sua attuale formulazione, fa confluire nel Fondo risorse rivenienti da diverse fonti di finanziamento, ivi comprese le economie di progetti finanziati da soggetti pubblici, oltre che privati;
- RITENUTO, pertanto, che le attività aggiuntive finalizzate alla preparazione, presentazione e gestione di proposte progettuali rispetto alle quali è prevista un'attività ordinaria che viene, peraltro, rendicontata in termini di costi figurativi del personale, non sembrano potersi correttamente configurare come mere attività extra istituzionali ricadenti nelle ipotesi contemplate, in via generale, dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, ma che si tratti, invero, di ipotesi che rientrano nella fattispecie che il citato art. 1, comma 16, della Legge n. 230/2005 prevede come "ulteriore attività di ricerca";
- RITENUTO che, in ogni caso, sia che si tratti di incarichi extra istituzionali ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 sia che si configurino come incarichi correlati ad "ulteriore attività di ricerca" suscettibili di compenso premiale, non si può prescindere dalla preventiva autorizzazione o dal preventivo conferimento da parte dell'Amministrazione di appartenenza;
- ATTESO per integrato aspetto, che non vi sono disposizioni regolamentari concorrenti che disciplinano questa tipologia di attività aggiuntive, così come accade, ad esempio, nel nostro Ateneo per le attività erogate in regime privatistico di c.d. "conto terzi" o per ulteriori attività di autofinanziamento o per le norme regolamentari interne che disciplinano il conferimento di incarichi per il personale non docente;
- RITENUTO, pertanto, che l'eventuale corresponsione di compensi per le attività aggiuntive svolte nell'ambito dei progetti di ricerca finanziati ricada nella fattispecie disegnata dalla combinata applicazione dell'art. 1, comma 16, della Legge n. 230/2005 e dell'art. 9 della Legge n. 240/2010;
- ATTESO che ne consegue che gli incarichi in parola soggiacciono alla disciplina regolamentare di cui al D.R. n. 1398/2017 ("Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità ai sensi dell'art. 9 della legge n. 240/2010");
- VISTA la nota del Direttore Generale prot. n. 18738 – II/12 del 03.06.2020, con la quale è stato chiesto un parere al Collegio dei Revisori dei Conti in merito al riconoscimento di compensi al personale docente e ricercatore per lo svolgimento di attività progettuali e, in particolare, in merito alla ricostruzione della fattispecie così come sopra dettagliatamente illustrata;
- PRESO ATTO che il Collegio, nel corso della riunione dell'11.06.2020, ha reso il parere richiesto, nei seguenti termini:
Il Collegio, dopo aver ribadito che, anche per il personale docente, vige il principio di esclusività e quello autorizzatorio previsto dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, ha evidenziato che, per poter valutare la corretta applicazione del "Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità ai sensi dell'art. 9 della legge n. 240/2010":
"appare necessario che l'Ateneo, per poter prendere in considerazione le richieste di che trattasi, dovrebbe preliminarmente e preventivamente stabilire se le attività riferite agli incarichi in questione esulino realmente dagli ordinari compiti istituzionali ovvero

se le stesse non siano in realtà ascrivibili all'ordinaria attività dei richiedenti. Tale preliminare scrutinio non emerge dalla richiesta di parere e, pertanto, qualora non sia stato effettuato, tale circostanza appare ostativa alla liquidazione dei compensi. Qualora, invece, l'incarico "superi" il vaglio preliminare e venga, pertanto, ascritto tra gli incarichi non ricompresi nell'attività ordinaria, le modalità di erogazione dei compensi si ricavano nell'ambito del quadro normativo/regolamentare che sovrintende alla tematica in esame. Le norme richiamate dall'Università di Foggia sono tutte espressione di un principio generale che sovrintende al lavoro pubblico e, in particolare, alla tematica dei compensi aggiuntivi alla retribuzione di base: individuazione degli obiettivi e misurabilità degli stessi. In altri termini, volendo scindere in due fasi la corretta procedimentalizzazione dell'attribuzione degli incarichi, si può affermare che ex ante occorra la predeterminazione sia dei criteri con cui vanno attribuiti gli incarichi supplementari sia degli obiettivi che devono essere realizzati e, conseguentemente, ex post, la misurabilità del lavoro svolto e dei risultati conseguiti.”;

PRESO ATTO

che il Collegio, sempre nel corso della riunione sopra citata, prosegue esponendo le condizioni che legittimano il conferimento degli incarichi di che trattasi, e, in particolare, la necessità che, accertato preventivamente che le attività aggiuntive non rientrino tra i doveri di ufficio:

- 1) le tipologie di incarichi siano definite dal Senato Accademico su proposta del Rettore ed approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- 2) gli incarichi siano attribuiti dal Rettore, eventualmente anche su proposta dei Direttori di Dipartimento;
- 3) le proposte di incarico e i provvedimenti di attribuzione debbano dettagliare il contenuto dell'incarico, individuare la copertura finanziaria e indicare tutti gli elementi utili per la verifica dei risultati;

ATTESO

che il Collegio, quanto alla corresponsione dei compensi, ha precisato che gli stessi sono erogati, di norma, al termine dell'incarico e a seguito di verifica della regolare esecuzione dello stesso da parte del Rettore o del competente Direttore di Dipartimento (e sempre che i professori e ricercatori abbiano assolto agli obblighi didattici) e che in particolare, il contributo assicurato alla acquisizione del finanziamento (anche in termini di gestione progettuale e successo della rendicontazione finale) deve essere adeguatamente documentato;

PRESO ATTO,

pertanto, che, ad avviso del Collegio, *“non è possibile procedere alla liquidazione delle richieste di compensi ogni qual volta:*

- 1) *non vi sia stata la preventiva valutazione della (asserita) non ascrivibilità delle attività in questione all'attività ordinaria dei richiedenti;*
- 2) *si riferiscano a prestazioni per le quali non vi sia stata la preventiva attribuzione con provvedimento formale (con indicazione di obiettivi e modalità);*
- 3) *non sia stato possibile effettuare una valutazione ex post circa gli obiettivi raggiunti e le modalità di svolgimento (ad esempio in termini di monte ore esplicate).*

Diversamente argomentando, l'Ateneo si troverebbe non ad autorizzare le richieste di incarico (e dei relativi compensi), bensì a ratificare l'operato dei richiedenti, senza alcuna possibilità di verifica, specie in considerazione del fatto che “in molti casi, viene

- contestualmente chiesta la liquidazione dei compensi”, in assenza di qualsivoglia istruttoria e/o valutazione.”*
- ATTESO che il Collegio, circa la rilevanza del superamento dell’impegno orario figurativo su base annua, pur dando atto del fatto che solo le attività di didattica frontale sono oggettivamente quantificabili e riscontrabili, ritiene che l’evidenza delle ore svolte contribuisca, una volta ottenuta ex ante l’attribuzione formale dell’incarico aggiuntivo, a consentire un oggettivo riscontro quali – quantitativo dell’attività aggiuntiva e a tal proposito il Collegio rileva, infatti, che:
- “Come già sottolineato l’Ateneo altrimenti sarebbe chiamato a liquidare compensi sulla scorta di prestazioni di cui non è dato riscontrare oggettivamente l’effettivo svolgimento, né tantomeno i relativi risultati. Con ciò si integrerebbero, verosimilmente, le relative ipotesi di danno erariale.*
- Pertanto, oltre alla oggettiva quantificazione delle prestazioni rese, la liquidabilità delle prestazioni di che trattasi non può prescindere da un formale conferimento ex ante di incarico in cui venga con chiarezza indicato l’oggetto dello stesso ed i risultati attesi che ex post vanno verificati prima di procedere alla liquidazione dei relativi compensi a carico del Fondo sopra citato.”;*
- ATTESO che dell’attività istruttoria svolta e del parere espresso dal Collegio è stato dato aggiornamento per le vie brevi agli interessati e, in particolare, in data 07.10.2020 si è svolto un incontro informale durante il quale il Presidente del Collegio dei Revisori ha illustrato al prof. Contò gli esiti dell’approfondimento svolto dal Collegio stesso;
- RITENUTO che, alla luce di quanto sopra esposto, emergono alcuni profili di criticità in merito alle richieste di attribuzione incarico come di seguito evidenziato:
- in primo luogo, gli incarichi dei quali si propone l’attribuzione/autorizzazione si riferiscono a periodi pregressi e, in alcuni casi, già esauriti;
 - In secondo luogo, dagli atti non si evince con sufficiente chiarezza l’effettivo contenuto dell’incarico aggiuntivo (quali sono le attività effettivamente svolte/da svolgere nei periodi di riferimento e le ragioni che giustificano l’impegno supplementare, rispetto a quello istituzionale, per la realizzazione delle attività di ricerca) e gli obiettivi misurabili e riscontrabili attesi all’esito dell’espletamento delle ridette attività;
 - in terzo luogo, in alcuni casi non vi è esplicito riferimento alle fonti di finanziamento degli incarichi in questione, potendosi solo dedurre che le risorse da utilizzare sono quelle rivenienti dalle economie di progetto o dalle spese generali,
- DELIBERA
- di dare atto che gli incarichi di ricerca aggiuntivi rispetto alle ordinarie attività istituzionali nell’ambito di progetti di ricerca destinatari di finanziamenti competitivi ovvero alimentati con economie e utili di progetto o attività di autofinanziamento da parte dei Dipartimenti rientrano nella fattispecie di cui all’art. 9 della Legge n. 240/2010 e soggiacciono, pertanto, ai presupposti e al procedimento di conferimento previsto dalla norma citata nonché dal “Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità ai sensi dell’art. 9 della legge n. 240/2010” di Ateneo e, per l’effetto, della impossibilità di conferire e liquidare tali incarichi con effetto retroattivo e in carenza degli elementi previsti, in particolare, dagli artt. 4 e 5 del suddetto Regolamento;
 - limitatamente alle attività progettuali ancora in corso e per le quali si prevede la conclusione in data successiva a quella di adozione della presente deliberazione, di chiedere al Consiglio del Dipartimento di Economia di riformulare la proposta di

conferimento evidenziando dettagliatamente l'oggetto dei singoli incarichi, le modalità di svolgimento, gli obiettivi prefissati al docente per il quale viene proposto l'incarico e la correlata, conseguente e congrua proposta di compenso premiale per tali attività nonché le modalità di oggettiva verifica del raggiungimento degli stessi al fine di procedere alla relativa liquidazione e conseguente pagamento.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di competenza:

- U.O.R.: servizio gestione personale docente.
- C.C.: direttore del dipartimento di economia.

In caso di necessità, potrà essere richiesta all'unità organi collegiali copia conforme all'originale del presente atto.

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Teresa Romei)

IL PRESIDENTE
(prof. Pierpaolo Limone)

firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005